

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione, sede, durata)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'associazione di promozione sociale denominata:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL MURETTO" Ets in breve "A.P.S. IL MURETTO"

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Fivizzano. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata indeterminata

ART. 2 (Disciplina)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è prevista all'art. 5 comma 1 dalle lettere i) e t) del D.Lgs. 117/2017, inerente all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale e attività sportive.

Per realizzare in concreto tali finalità, l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- dare alla popolazione di Soliera e dei paesi limitrofi occasioni e luoghi di incontro per perseguire le varie finalità connesse ad un'armonica vita sociale
- Promuovere corsi, attività ludiche, culturali, sportive, nonché attività di assistenza e solidarietà, sia in proprio che collaborando con le altre associazioni presenti nel paese e nel territorio e/o Enti Pubblici
- Organizzare momenti di informazione e dibattito sulle principali problematiche che dovessero insorgere nella popolazione, nel paese e nel territorio.
- Organizzare eventi, manifestazioni, lotterie, pranzi e feste, autonomamente o in collaborazione con le altre associazioni del paese e del territorio, allo scopo di raccogliere fondi per il miglioramento della vita sociale della comunità nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17

- mantenere e corroborare i rapporti con le associazioni culturali e sociali del paese e del territorio limitrofo e ogni altra attività, iniziativa o intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra, condividendo idee, proposte e progetti, se in linea con gli scopi dell'Associazione.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali, e comunque correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire, lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi od Ordini professionali.

L'Associazione potrà, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/17, in via occasionale e marginale, esercitare attività diverse da quelle previste all'articolo 5 del D. Lgs 117/17, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative, e comunque secondo i criteri ed i limiti definiti dal DM 107/2021. L'individuazione di tali attività è demandata all'organo di amministrazione.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

ART. 4 - (Associati)

Sono associati dell'associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto Costitutivo e tutti i soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto e che condividendone le finalità, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazioni fra le parti.

Tutti gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SM
[Handwritten signatures] 2

ART. 5 - (Ammissione)

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa. La domanda deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica e/o PEC
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto Costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro i 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

La qualità di associato è a tempo interminato ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi

- recesso dell'associato mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso ha effetto immediato ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi eventualmente elencati in apposito regolamento. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea degli Associati
- decesso della persona fisica associato o scioglimento dell'ente associato

ART. 7 - (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente del Consiglio Direttivo
- Organo di controllo
- Organo di revisione legale dei conti

ART. 8 - (Assemblea degli Associati)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, canali social, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Ogni associato ha diritto ad un voto

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte degli associati;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio. Non è ammesso il voto per delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11(undici) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non saranno opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 12 - (Presidente del Consiglio Direttivo)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, ne coordina l'operato dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13
(Organo di controllo)

E' nominato facoltativamente dall'assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 14
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato facoltativamente dall'assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile o di una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro, la revisione legale dei conti spetta all'Organo di controllo comunque composto.

ART. 15 - (Patrimonio)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- dai redditi derivanti dallo svolgimento dalle attività diverse da quelle di interesse generale
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

871

[Handwritten signatures and initials]

ART. 17
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno e si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Ove ricorrano i presupposti e l'obbligo il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 19
(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20
(Assicurazione dei volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 10. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SRT", "RE", and a large signature with a circled "7"]